



Città di Lucca

AVVISO ALLA CITTADINANZA

ATTENZIONE AGLI ALBERI E ALLA VEGETAZIONE LUNGO LA FERROVIA

D.P.R. n. 753/80 “Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie”.

Si ricorda ai proprietari dei terreni, ancorchè gestite da terzi, posti a confine, o nell’adiacenze delle linee ferroviarie, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la “caduta di alberi” e “pericolo di incendio e propagazione”, come previsto agli art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980.

Il proprietario che, in aperta violazione delle citate norme di sicurezza, mantenga piante ad alto fusto ad una distanza dal binario inferiore a quella stabilita, si espone a gravi responsabilità connesse alla violazione di norme a tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.

Si richiamano i proprietari dei terreni a prendere visione e all’osservanza delle norme contenute nel DPR 753/80:

art. 52

*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. **Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.** Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.*

art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

